



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA

**MASSIMARIO 2020  
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA  
DELLA LIGURIA**



Presidente della Commissione Tributaria Regionale e Direttore Ufficio Massimario:  
Dott. Alberto CARDINO

Dirigente dell'Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale:  
Dott.ssa Paola BERTONELLI

© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Liguria**

In copertina: Allegory of Justice, published by J. Chereau, Paris, 1792

Genova, Giugno 2022

Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Tributaria Ce.R.D.E.F. del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione all'indirizzo <https://www.giustiziatributaria.gov.it> sezione "Documentazione Economica e Finanziaria"

UFFICIO DEL MASSIMARIO  
DELLA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA LIGURE

<b>Direttore:</b>	<b>Dott. Alberto CARDINO</b>	Presidente della CTR Liguria
<b>Componenti:</b>	<b>Avv. Marina CELLE</b>	Vicepresidente della CTR Liguria
	<b>Avv. Renzo CUNATI</b>	Giudice tributario
	<b>Dott. Filippo SALOMONE</b>	Delegato ODCEC
	<b>Avv. Francesca SOLARI</b>	Delegato CNF e UNCAT
<b>Collaboratori esterni:</b>	<b>Avv. Andrea GIOLO</b>	Incarico ad personam
	<b>Dott. Stefano AREZZI</b>	Incarico ad personam
<b>Segreteria di redazione:</b>	<b>Sig.ra Gisella Anna SERRA</b>	Funzionario
	<b>Dott. Roberto FABBRI</b>	Funzionario
	<b>Dott.ssa Federica ROCCO</b>	Funzionario

## INDICE

ACCERTAMENTO.....	1
Sentenza del 09/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	1
Sentenza del 15/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	2
Sentenza del 20/01/2020 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5 .....	3
Sentenza del 20/01/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	4
Sentenza del 27/01/2020 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	5
Sentenza del 03/02/2020 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	6
Sentenza del 26/02/2020 n. 254 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	7
Sentenza del 26/02/2020 n. 265 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	8
Sentenza del 04/03/2020 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	9
Sentenza del 05/03/2020 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	10
Sentenza del 07/05/2020 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	11
Sentenza del 07/05/2020 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	12
Sentenza del 19/05/2020 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	13
Sentenza del 19/05/2020 n. 340 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	14
Sentenza del 08/06/2020 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	15
Sentenza del 17/06/2020 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	16
Sentenza del 19/06/2020 n. 425 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	17
Sentenza del 30/06/2020 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	18
Sentenza del 02/07/2020 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	19
Sentenza del 18/08/2020 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	20
Sentenza del 30/09/2020 n. 598 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	21
Sentenza del 01/10/2020 n. 612 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	22
Sentenza del 05/10/2020 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	23
Sentenza del 05/10/2020 n. 622 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	24
Sentenza del 14/10/2020 n. 633 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	25
Sentenza del 19/10/2020 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	26
Sentenza del 30/10/2020 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	27
Sentenza del 26/11/2020 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	28
Sentenza del 30/11/2020 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	29
Sentenza del 17/12/2020 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	30
Sentenza del 22/06/2020 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4.....	31

Sentenza del 23/06/2020 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4.....	32
Sentenza del 29/06/2020 n. 255 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	33
Sentenza del 22/09/2020 n. 397 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3.....	34
Sentenza del 15/12/2020 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	35
Sentenza del 02/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	36
Sentenza del 27/05/2020 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2.....	37
Sentenza del 14/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	38
Sentenza del 03/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	39
Sentenza del 16/06/2020 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	40
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI.....	41
Sentenza del 26/02/2020 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	41
FINANZA LOCALE.....	42
Sentenza del 13/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	42
Sentenza del 15/01/2020 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	43
Sentenza del 02/03/2020 n. 286 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	44
Sentenza del 02/03/2020 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	45
Sentenza del 07/05/2020 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	46
Sentenza del 04/06/2020 n. 342 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	47
Sentenza del 17/06/2020 n. 413 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	48
Sentenza del 26/06/2020 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	49
Sentenza del 30/07/2020 n. 490 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	50
Sentenza del 21/12/2020 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	51
Sentenza del 19/11/2020 n. 489 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	52
Sentenza del 14/12/2020 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1 .....	53
REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI .....	54
Sentenza del 08/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	54
Sentenza del 04/06/2020 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	55
Sentenza del 25/11/2020 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	56
Sentenza del 17/12/2020 n. 750 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	57
Sentenza del 17/12/2020 n. 755 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	58
SUCCESSIONE E DONAZIONE.....	59
Sentenza del 31/01/2020 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	59
IVA .....	60
Sentenza del 15/09/2020 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	60

Sentenza del 23/09/2020 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	61
Sentenza del 23/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2 .....	62
<b>RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI .....</b>	<b>63</b>
Sentenza del 13/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	63
Sentenza del 21/01/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	64
Sentenza del 28/01/2020 n. 128 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6 .....	65
Sentenza del 19/05/2020 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	66
Sentenza del 16/06/2020 n. 403 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	67
Sentenza del 19/06/2020 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	68
Sentenza del 26/06/2020 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	69
Sentenza del 29/06/2020 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	70
Sentenza del 29/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	71
Sentenza del 12/02/2020 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	72
Sentenza del 19/02/2020 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3.....	73
Sentenza del 03/06/2020 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	74
Sentenza del 10/09/2020 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	75
Sentenza del 24/11/2020 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	76
Sentenza del 25/11/2020 n. 537 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	77
Sentenza del 28/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	78
Sentenza del 11/08/2020 n. 90 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2.....	79
<b>PROCESSO TRIBUTARIO .....</b>	<b>80</b>
Sentenza del 07/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	80
Sentenza del 20/01/2020 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	81
Sentenza del 20/01/2020 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	82
Sentenza del 03/02/2020 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	83
Sentenza del 25/02/2020 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4 .....	84
Sentenza del 07/05/2020 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	85
Sentenza del 19/05/2020 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	86
Sentenza del 16/06/2020 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	87
Sentenza del 17/06/2020 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	88
Sentenza del 17/11/2020 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	89
Sentenza del 17/12/2020 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	90
Sentenza del 21/09/2020 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3.....	91
Sentenza del 29/09/2020 n. 419 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2.....	92

Sentenza del 21/10/2020 n. 463 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4.....	93
Sentenza del 02/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1 .....	94
Sentenza del 01/10/2020 n. 163 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2.....	95
Sentenza del 11/09/2020 n. 94 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1 .....	96
CONDONI E SANATORIE .....	97
Sentenza del 03/02/2020 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	97
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO.....	98
Sentenza del 04/06/2020 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	98
Sentenza del 04/08/2020 n. 316 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1.....	99
VARIE .....	100
Sentenza del 15/01/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	100
Sentenza del 17/06/2020 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2 .....	101
Sentenza del 26/06/2020 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	102
Sentenza del 30/07/2020 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1 .....	103
Sentenza del 26/08/2020 n. 567 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3 .....	104
Sentenza del 16/06/2020 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2 .....	105



## ACCERTAMENTO

Sentenza del 09/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - IRES - Consorzio - ricavi e costi - ribaltamento sui consorziati - automaticità - esclusione**

**Massima:**

*Al fine di determinare l'obbligo per il consorzio di ribaltare i costi ed i ricavi nei confronti dei consorziati, occorre distinguere fra operazioni compiute in esecuzione di patto mutualistico, rilevanti ai fini art. 2615 c.c., da quelle costituenti autonoma attività commerciale del consorzio. Se il Consorzio acquisisce autonomamente una commessa e la svolge, servendosi eventualmente dei consociati, non vi può essere ribaltamento di costi sui consorziati, ribaltamento che vi deve essere nel caso svolga operazioni complementari connesse al criterio mutualistico di utilizzo del servizio consortile. In ogni caso, la semplice adesione al consorzio, in assenza di attività lavorativa da parte del consorziato, non giustifica il ribaltamento di costi e ricavi.*

**Sentenza del 15/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - notifica - rilevante la data di consegna all'agente della notificazione**

**Massima:**

*Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'elemento che si deve verificare in tema della tempestività della notifica è il momento in cui l'atto viene consegnato dall'Ufficio all'Agente della notificazione, essendo del tutto irrilevante la data di materiale confezionamento del plico.*

**Sentenza del 20/01/2020 n. 56 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 5**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - sottoscrizione - atto firmato digitalmente - notificazione - servizio postale ordinario - accertamento - inesistenza**

**Massima:**

*É giuridicamente inesistente l'accertamento notificato a mezzo del servizio postale ordinario se è sprovvisto della firma autografa del Dirigente autorizzato a fronte della dicitura "firmato digitalmente" riportata nell'atto.*

**Sentenza del 20/01/2020 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**IMPOSTE SUI REDDITI - IRES - valutazione di magazzino a costi specifici -  
artt. 9 e 92 TUIR**

**Massima:**

*Nel silenzio dell'art. 92 del TUIR, anche alle rimanenze di beni valutate tramite il criterio del costo specifico si rende applicabile il principio di derivazione di cui all'art. 2426 n. 9 c.c., che prevede il confronto con il valore normale, così come definito dall'art. 9 del TUIR.*

**Sentenza del 27/01/2020 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - appropriazione indebita da parte del socio accomandatario  
- prevalenza del principio di capacità contributiva - art. 53 Cost.**

**Massima:**

*Gli atti di appropriazione indebita e mala gestio commessi dal socio accomandatario in frode ed ai danni dei soci accomandanti non riverberano effetti fiscali in capo a questi ultimi, secondo il prevalente principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, Cost., alla luce ed in conformità del quale deve essere interpretato ed applicato anche lo stesso art. 5 del T.U.I.R.*

**Sentenza del 03/02/2020 n. 150 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - illegittimità dell'atto per vizio di potere - art. 21-octies, c.1, L. n. 241/1990 - non applicabile in ambito tributario**

**Massima:**

*L'art. 21-octies, primo comma della Legge n. 214/1990, secondo cui è annullabile ogni atto "adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza", non si applica ad ogni vizio dell'atto tributario, ma solo ed esclusivamente ove sia espressamente prevista la sanzione di nullità quale diretta conseguenza della violazione, in applicazione del principio della tassatività delle cause di nullità: pertanto, non tutto ciò che è contrario alla legge comporta la nullità dell'atto.*

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - IRPEF - altro - ristrutturazione edilizia - detrazione - condizione - immediata disponibilità del bene - oggetto degli interventi - parti comuni dell'edificio - spettanza - esclusione atto introduttivo del giudizio - ricorso - atti impugnabili - comunicazione di sopralluogo - aggiornamento risultanze catastali - pretesa impositiva compiuta - esclusione - impugnabilità - esclusione**

**Massima:**

*Ai sensi dell'art 16 bis, comma 8, TUIR, il beneficio della detrazione per il recupero edilizio si trasmette all'erede, a condizione che questi conservi la detenzione materiale e diretta del bene, da ritenersi sussistente qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità dell'immobile, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale. Tale detrazione non spetta nel caso in cui l'intervento abbia avuto ad oggetto parti comuni del condominio che, per definizione, non sono nella libera disponibilità del singolo proprietario, stante che le stesse sono destinate al servizio comune dell'edificio (fattispecie relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti sul tetto e sulla facciata di uno stabile nel quale erano situati due magazzini di proprietà degli eredi di colui che aveva sostenuto, per la propria quota, le spese di ristrutturazione; tali magazzini erano stati concessi in locazione a terzi, locazione che era stata ritenuta dall'Ufficio ostativa alla fruizione del beneficio).*

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - dichiarazione - mancata compilazione di un quadro - omessa dichiarazione - esclusione - termine per l'accertamento - quinto anno - esclusione - dichiarazione incompleta - termine - quarto anno**

**Massima:**

*La mancata compilazione di un solo quadro della dichiarazione dei redditi (a fronte dell'avvenuta compilazione dei restanti) non integra la fattispecie di "omessa dichiarazione", quanto piuttosto quella di "dichiarazione incompleta". Conseguentemente, l'Ufficio non può emettere l'accertamento nel termine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata, ai sensi del comma 2 dell'art. 43, d.p.r. n. 600/73, ma, trattandosi di dichiarazione "incompleta", deve emetterlo entro il quarto anno, ai sensi del comma 1 dell'art. 43 cit.*



**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - dichiarazione - imposte sui redditi - dichiarazione integrativa - "a favore" - termine di presentazione- integrativa "a sfavore" - equiparazione - contenzioso - errore - dimostrazione - possibilità mancata compilazione di un quadro - omessa dichiarazione - esclusione - termine per l'accertamento - quinto anno - esclusione - dichiarazione incompleta - termine - quarto anno**

**Massima:**

*Al fine della presentazione della dichiarazione integrativa (nella specie, "a favore") il nuovo comma 8 dell'articolo 2 del D.p.r. n. 322/1998 non distingue più tra dichiarazione cd. "a favore" del contribuente e dichiarazione cd. "a sfavore": in entrambi i casi il termine di presentazione coincide con il termine per l'accertamento. In ogni caso, in applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte, il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di presentazione della dichiarazione integrativa in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria".*

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - temi ricorrenti contenzioso - abuso del diritto - operazione - onere della prova - contribuente**

**Massima:**

*E' abusiva, ai sensi dell'art.10-bis, l. n. 212/2000, la trasformazione di una s.a.s. in una s.r.l. se finalizzata, in assenza di altra valida ragione economica giustificativa, a fruire della più mite tassazione della plusvalenza sulla cessione di partecipazioni prevista per le società di capitali rispetto a quella prevista per le società di persone (nella specie, la CTR ha sposato la seguente ricostruzione operata dall'Ufficio: il contribuente, acquistato il possesso della S.a.s., che si occupava di spedizioni, ne divenne l'unico socio. Pur se per legge entro 6 mesi avrebbe dovuto ricostituire la pluralità dei soci, in tempi ristretti, cedette le quote di possesso ad altra società, avendo già provveduto, in precedenza, a far eseguire una stima del valore della partecipazione che la S.a.s. deteneva in altra società e di cui il contribuente intendeva disfarsi. Contemporaneamente, il contribuente trasformò la S.a.s. in S.r.l. mutando l'oggetto sociale in quello di gestione immobiliare. Secondo la CTR, prima di compiere tale operazione il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che l'unica via di sopravvivenza della S.a.s. era la sua trasformazione, nessun beneficio potendosi ottenere da un'ulteriore conduzione. Al contrario, secondo la CTR, il contribuente non aveva dimostrato né che le modifiche apportate erano coerenti con una migliore organizzazione societaria, non avendo più proseguito l'attività precedente, né l'impossibilità di ricostituzione della S.a.s., dovendosi quindi ritenere che l'intera operazione fosse finalizzata a dismettere la partecipazione originariamente detenuta dalla S.a.s. sfruttando il più mite regime impositivo sulle plusvalenze previsto per le S.r.l.).*

**Sentenza del 07/05/2020 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**IRES - costi relativi ad acquisti black list- condizioni per la deduzione - art. 1, c. 301, L. n. 296/2006 - applicazione retroattiva - ammissibile - art. 110, c. 11, TUIR - effettivo interesse economico**

**Massima:**

*Ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'effettivo interesse economico all'effettuazione di acquisti da Paesi a fiscalità privilegiata, è necessario indagare l'attitudine dell'azienda a conseguire profitto in relazione all'attività complessivamente svolta, prescindendo dalla singola operazione commerciale in sé considerata, purché non palesemente in perdita.*

Sentenza del 07/05/2020 n. 334 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - società in accomandita semplice - condono perfezionato soltanto della società - effetti sui soci - art. 8, L. n. 289/2002**

**Massima:**

*In tema di imposizione sui redditi delle società di persone, il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente i propri effetti a i singoli soci, nei confronti dei quali l'A.F. conserva il potere di procedere ad accertamento (Cass., n. 23544/2019). Risulta conseguentemente legittima la pretesa tributaria azionata nei confronti dei soci compartecipi che non abbiano aderito al condono in riferimento alla propria posizione individuale.*

**Sentenza del 19/05/2020 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - indagini finanziarie - autorizzazione - omessa allegazione all'atto - ininfluente**

**Massima:**

*Secondo l'indirizzo recentemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di indagini bancarie (Cass., Sez. 5, Ord. n. 34214/2019, nonché Sez. 5, Ord. n. 32541: "in tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione alle indagini finanziarie nonostante il nomen iuris adottato, esplica una funzione organizzativa, incidente esclusivamente nei rapporti tra uffici e non richiede motivazione (Cass. 03/08/2012, n. 14026), sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. 10/02/2017, n. 3628, ex plurimis)".*

**Sentenza del 19/05/2020 n. 340 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO ANALITICO PRESUNTIVO - antieconomicità di gestione  
- contromisure adottate dall'imprenditore - rilevano**

**Massima:**

*Le contestazioni dell'ente impositore aventi ad oggetto il tema della cd. "antieconomicità" della gestione aziendale non costituiscono base d'appoggio per l'emissione di accertamento analitico presuntivo, ove le scelte dell'imprenditore forniscano chiara evidenza delle contromisure strutturali effettivamente adottate per il recupero delle condizioni di redditività.*

**Sentenza del 08/06/2020 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO INTEGRATIVO - sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - art. 43, c. 3, D.P.R. n. 600/73**

**Massima:**

*L'integrazione di un accertamento precedentemente emesso è subordinata, nel rispetto dell'art. 43,c. 3 del D.P.R. n. 600/73, "alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate"; conseguentemente, risulta illegittimo l'accertamento integrativo, qualora gli elementi considerati fossero già noti all'Ufficio all'epoca del primo provvedimento adottato.*

**Sentenza del 17/06/2020 n. 415 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - avviso accertamento unitario per tributi armonizzati (IVA e relative sanzioni) e II.DD. (IRPEF, IRAP e sanzioni) - obbligo di contraddittorio - sussiste - prova di resistenza - necessita**

**Massima:**

*Non potendosi ragionevolmente disgiungere l'accertamento condotto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (tributo armonizzato) dall'accertamento ai fini delle imposte dirette (IRPEF ed IRAP), in quanto entrambi unitariamente veicolati dal medesimo atto impugnato, si deve ritenere che l'assenza di contraddittorio preventivo, tale da determinare l'illegittimità del primo in applicazione del principio espresso nella nota sentenza Cass., SS.UU. n. 24823/2015 e nei limiti ivi illustrati (c.d. prova di resistenza), sia, al contempo, causa di illegittimità anche del secondo. Conseguentemente, l'intero avviso di accertamento impugnato risulta illegittimo ed annullabile.*



**Sentenza del 19/06/2020 n. 425 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - imposta di registro - sottoscrizione dell'avviso di liquidazione - condizioni - art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/01**

**Massima:**

*Ai fini del conferimento della delega di firma, il provvedimento, recante una precisa limitazione temporale, deve individuare nominativamente il funzionario delegato, non essendo sufficiente il riferimento ai team attraverso i quali è strutturata la Direzione Provinciale. In difetto di tali requisiti, la delega deve ritenersi invalida, con conseguente illegittimità dell'atto così sottoscritto.*

**Sentenza del 30/06/2020 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - indagini finanziarie - contraddittorio preventivo - obbligo - sussiste**

**Massima:**

*In riferimento agli accertamenti fondati su indagini finanziarie, la testuale formulazione dell'art. 32, c. 2 del D.P.R. n. 600/73 e dell'analoga disposizione IVA di cui all'art. 51, c. 2, n. 2 individuano chiaramente il contraddittorio preventivo quale sede nella quale il contribuente possa fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni legali previste dalla legge in favore dell'Amministrazione. La mancata attivazione del confronto tra le parti, ove l'apporto del contribuente fosse stato potenzialmente idoneo ad incidere sul quantum della pretesa erariale in corso di formazione, determina l'illegittimità e l'annullabilità dell'avviso di accertamento emesso.*

**Sentenza del 02/07/2020 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - operazioni oggettivamente inesistenti - ripartizione dell'onere probatorio**

**Massima:**

*Secondo l'indirizzo tracciato da consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, nel caso in cui l'A.F. ritenga che una fattura relativa ad un componente negativo di reddito concerna un'operazione oggettivamente inesistente, incombe sull'Amministrazione medesima l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata; grava invece sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione contestata. Siffatta prova, tuttavia non può consistere soltanto nell'esibizione della fattura o nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono infatti normalmente utilizzati proprio allo scopo di fare apparire reale un'operazione fittizia.*

Sentenza del 18/08/2020 n. 559 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO** - associazione sportiva dilettantistica - sussistenza dei requisiti associativi - regime fiscale agevolato - art. 148, D.P.R. n. 917/86 - condizioni di accesso

**Massima:**

*Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il regime fiscale dedicato alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 148, D.P.R. n. 917/1986 ed all'art. 90, L. n. 289/2002 può essere accordato quando emergano sia il profilo formale dell'affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame ai fini sportivi), sia il profilo sostanziale dell'aderenza dell'attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata (Cass., n. 2152/2020).*

Sentenza del 30/09/2020 n. 598 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - riferimento a dati medi di settore - presunzione semplice - di per sé inidonea ai fini dell'accertamento analitico presuntivo - art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. n. 600/73**

**Massima:**

*I valori percentuali medi del settore rappresentano non già il fatto noto sterilmente verificato sul quale è possibile fondare una presunzione di reddito, ma, piuttosto, il risultato di una elaborazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, sintetizzati in una regola di esperienza. Pertanto, tali valori non possono in alcun caso giustificare presunzioni qualificabili come gravi, precise e concordanti, rappresentando, solo in via meramente ipotetica la redditività dell'azienda e rivelandosi del tutto inidonei ad integrare, di per sé soltanto, i presupposti di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del D.P.R. n. 600/73, laddove non confortati da altre risultanze (cfr. Cass., n. 18038/2005).*

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - percentuali di ricarico - utilizzo della media semplice - illegittimità dell'accertamento**

**Massima:**

*Ai fini della corretta determinazione della percentuale di ricarico, la presunzione formulata soltanto in base alla media semplice e non a quella ponderata non possiede i requisiti della gravità, precisione e concordanza (Cass., n. 2613/2009).*

Sentenza del 01/10/2020 n. 612 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - IRES - costi - rapporto di lavoro - dipendenti - giudizio civile - transazione - spesa - sopravvenienza passiva - inerenza - deducibilità - sussistenza**

**Massima:**

*In presenza di transazioni stipulate da una impresa per prevenire o chiudere un contenzioso, le spese erogate per coprire tali costi sono pienamente deducibili come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui tali spese siano intervenute, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, e dunque inerenti ai sensi dell'art. 109 D.P.R. n. 917/1986.*

**Sentenza del 05/10/2020 n. 621 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - IRES - ADS - agevolazione - attività senza scopo di lucro - dimostrazione - attività commerciale - svolgimento - presunzione - fattispecie**

**Massima:**

*Le ASD beneficiano del regime agevolato di cui all'art. 148 TUIR se dimostrano, in particolare, che tutti i proventi riscossi rientrano tra quelli di natura istituzionale e che l'eventuale avanzo di gestione è stato reinvestito nell'ambito dell'attività sociale. A tal fine, sono invece chiaro indice della sussistenza di un'attività commerciale svolta dall'ASD: il perpetuarsi delle cariche sociali in capo ai medesimi soggetti; l'erogazione ai membri del Consiglio Direttivo dell'ente di emolumenti, in assenza di delibere assembleari e/o del Consiglio Direttivo volte ad individuare le specifiche motivazioni; il mancato riporto a bilancio di un avanzo della precedente gestione; il sostenimento di spese per prestazioni e servizi resi da terzi inerenti all'attività di rilevante ammontare ed in contrasto con quanto previsto dallo Statuto associativo (secondo il quale l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati); l'erogazione ai membri del Consiglio Direttivo di somme qualificate come "rimborsi spese" tutte dello stesso importo e sotto la soglia di irrilevanza reddituale.*

**Sentenza del 05/10/2020 n. 622 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO - ricostruzione del reddito - rispetto del principio di capacità contributiva - art. 53 Cost.**

**Massima:**

*In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.*



## Sentenza del 14/10/2020 n. 633 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

### Intitolazione:

### IRPEF - emendabilità della dichiarazione dei redditi - profili applicativi

#### Massima:

*Il contribuente ha sempre la possibilità di emendare gli errori contenuti nella propria dichiarazione dei redditi, qualora si tratti di opporsi in contenzioso ad un'infondata pretesa tributaria; e questo a prescindere dai termini previsti dal legislatore per presentare dichiarazioni integrative (Cass., SS.UU. n. 13378/2016). Pertanto, anche ove il contribuente non utilizzi lo strumento della dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, c. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998, né quello dell'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/73, è parimenti riconosciuta la possibilità di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa erariale, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione dei redditi ed incidenti sull'obbligazione tributaria (cfr. C.T.R. Cagliari, Sez. IV, n. 671/2019; ex plurimis, C.T.R. Torino, n. Sez. V, n. 1844/2018).*

**Sentenza del 19/10/2020 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - indagini finanziarie - conti intestati a terzi - utilizzo - presupposti - art. 32, D.P.R. n. 600/73 - art. 51, D.P.R. n. 633/72**

**Massima:**

*Sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, l'ispezione dei conti correnti di soggetti terzi (nel caso specifico intestati all'amministratore ed al direttore generale della società) è ammessa soltanto ove l'Ufficio renda preliminarmente la prova che si tratta di intestazioni fittizie, di fatto riferibili all'ente sottoposto al controllo (cfr. Cass., Ord. n. 9212/2018).*

Sentenza del 30/10/2020 n. 668 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - IRES - circolo ricreativo - agevolazione - attività senza scopo di lucro - dimostrazione -somministrazione di alimenti e bevande - attività commerciale**

**Massima:**

*Affinché un circolo ricreativo possa usufruire dei benefici fiscali previsti per gli enti non lucrativi, è necessario che gli incassi correlabili a cessioni o prestazioni di servizi afferenti le attività istituzionali abbiano un valore normale superiore a quello relativo ai ricavi realizzati dallo svolgimento di attività commerciali. In particolare, gli incassi provenienti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi simili all'interno del circolo, decommercializzati a norma dell'art. 148, c. 5, TUIR, per le associazioni di promozione sociale, pur non essendo tassati qualora ne ricorrano i presupposti, non possono in alcun modo esser considerati essi stessi afferenti l'attività istituzionale.*

**Sentenza del 26/11/2020 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - società di fatto - presupposti**

**Massima:**

*In materia tributaria, affinché un'attività imprenditoriale possa qualificarsi come societaria, risultano necessari - oltre al requisito dell'apparenza del vincolo societario nei confronti dei terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza della società - gli elementi richiesti dall'art. 2247 del codice civile per la sussistenza di una società di fatto, e cioè l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi (cfr, ex multis, Cass, n. 27088/2008). Ciò premesso, in linea generale, ai fini della verifica della sussistenza di un vincolo societario tra soggetti consanguinei, la valutazione deve basarsi su elementi e circostanze coincidenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato dalla "affectio familiaris" e deporre invece nel senso di una sua effettiva compartecipazione all'attività commerciale (cfr. Cass., Ord. n. 33230/2019).*

Sentenza del 30/11/2020 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - ritenute alla fonte - assegno vitalizio - vittime del dovere - rimborso - legittimazione passiva - INPS - esclusione - Agenzia delle Entrate - sussistenza - istanza di rimborso - legittimazione attiva dell'INPS - ammissibilità**

**Massima:**

*L'istanza di rimborso della ritenuta Irpef subita in relazione ad un assegno mensile vitalizio dovuto al contribuente quale "vittima del dovere" deve essere proposta nei confronti dell'ente impositore Agenzia delle Entrate, restando estraneo a tale rapporto il sostituto di imposta (INPS), il quale, semmai, è legittimato attivamente alla proposizione dell'istanza di rimborso dei tributi indebitamente versati, in via concorrente con il contribuente.*

**Sentenza del 17/12/2020 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - indagini finanziarie - presunzione relativa ai prelevamenti - art. 32, c.1, n. 2, D.P.R. n. 600/73 - retroattività delle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 - non sussiste**

**Massima:**

*In tema di presunzioni legali derivanti dai prelevamenti bancari, la modifica all'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600/73 ad effetto del D.L. n. 193/2016, assume natura di "norma sostanziale" e quindi, come tale, non suscettibile di applicazione retroattiva secondo quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., nn. 19776/2020 e 26683/2019).*

**Sentenza del 22/06/2020 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - avviso di accertamento - nullità per mancanza della forma digitale - non sussiste - art. 40, CAD**

**Massima:**

*L'art. 40 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), prevedendo che "Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le linee guida", non commina alcuna sanzione di nullità all'omesso rispetto di tale forma. Nel caso di specie, premesso che l'impugnazione dell'atto da parte del contribuente è idonea e determinarne la sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., in applicazione dell'art. 21-octies, c. 2, L. n. 241/1990, il mancato rispetto della forma digitale, non incidendo sul contenuto dispositivo dell'atto ed in mancanza di disposizioni espresse che prevedano c.d. nullità testuali, deve ritenersi una mera irregolarità, priva di effetti vizianti.*

**Sentenza del 23/06/2020 n. 237 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4**

**Intitolazione:**

**IRPEF - indennità risarcitorie ai medici specializzandi - esenzione**

**Massima:**

*Le somme ottenute a titolo “risarcitorio” o “indennitario” dai medici specializzandi in sostituzione dei redditi non percepiti durante la frequenza della Scuola di Specializzazione seguono la tassazione di questi ultimi (art. 6, c. 2 del TUIR) e, come tali, devono essere considerati esenti da IRPEF, come previsto dall’art. 6, c. 6 della Legge n. 389/89 e dall’art. 6, c. 5 del D.Lgs. n. 257/91, che richiamano l’art. 4 della Legge n. 476/84.*



Sentenza del 29/06/2020 n. 255 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - metodo analitico presuntivo - presunzioni semplici - valore aggiunto per addetto - art. 39, c. 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73**

**Massima:**

*L'utilizzo di un'unica presunzione semplice (valore aggiunto per addetto) e neppure corredata dei requisiti di gravità e precisione, risulta insufficiente, di per sé soltanto, per l'emissione di un accertamento fondato su metodo analitico presuntivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del D.P.R. n. 600/73.*

**Sentenza del 22/09/2020 n. 397 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - avviso redatto in forma analogica - nullità - non sussiste - art. 40, CAD**

**Massima:**

*Non costituisce causa di nullità il mancato rispetto dell'art. 40 del CAD, ove l'atto impugnato, ancorché redatto in forma analogica, abbia raggiunto lo scopo e sia stato tempestivamente impugnato da parte del ricorrente. Né si riscontra norma che escluda in radice la possibilità di utilizzare mezzi diversi dal digitale.*

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - autorizzazione alle indagini finanziarie - atto interno - allegazione all'atto impositivo - non necessita**

**Massima:**

*Le autorizzazioni alle indagini finanziarie hanno valenza interna e non devono essere portate a conoscenza del contribuente prima della trasfusione dei rilievi nell'atto impositivo. La mancata allegazione delle stesse all'avviso di accertamento non costituisce motivo d'illegittimità.*

**Sentenza del 15/12/2020 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - mancata formalizzazione della conclusione del contraddittorio - non necessita - art. 10-bis, L. n. 241/1990 - inapplicabile al procedimento tributario**

**Massima:**

*La mancata comunicazione della decisione preliminare dell'Ufficio all'esito del contraddittorio, in analogia a quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, non costituisce vizio dell'avviso di accertamento suscettibile d'impugnazione, stante la non applicabilità della norma predetta al procedimento tributario, ai sensi dell'art. 13, c.2 della medesima legge; né è rinvenibile analogia disposizione applicabile.*

## Sentenza del 02/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1

### Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - sottoscrizione dell'avviso di accertamento - utilizzo firma digitale - legittimità**

### Massima:

*Ai fini dell'applicazione del codice dell'amministrazione digitale, devono ritenersi legittimi gli avvisi di accertamento sottoscritti tramite firma digitale anche prima del 27 gennaio 2018, atteso che l'esclusione di cui all'art. 2, comma 6 del CAD ("le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale") non ricomprende al suo interno la diversa ed ulteriore attività di accertamento dei tributi. In tale contesto, la modifica apportata con D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 al citato articolo 2 dal nuovo comma 6-bis, in vigore dal 27 gennaio 2018 ("ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del presente decreto agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria ... sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale") non riveste portata innovativa, bensì chiarificatrice, laddove, si afferma che resta comunque ferma ("ferma restando") l'applicazione del CAD agli atti di accertamento.*

## Sentenza del 27/05/2020 n. 75 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

### Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - associazione sportiva dilettantistica - spese di pubblicità - antieconomicità - insindacabilità delle scelte imprenditoriali - limiti**

### Massima:

*L'A.F. è legittimata a valutare la congruità e l'economicità delle spese di pubblicità, il cui difetto assume rilevanza probatoria come indicatore sintomatico della mancanza di inerenza. La disposizione di cui all'art. 90, c. 8 della Legge n. 289/2002 richiede necessariamente che la spesa sia effettivamente destinata alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e che la stessa corrisponda ad una specifica attività effettivamente svolta dal percipiente; ove il contribuente non fornisca la prova della verità dei fatti e, cioè, dell'esistenza, competenza ed inerenza dei costi, questi non sono deducibili (Cass., Ord. n. 1326/2019). Ciò premesso, alla luce dei parametri di congruità ed economicità dell'operazione ai fini della deducibilità, è onere del contribuente erogante dimostrare la ricorrenza di una concreta e razionale aspettativa di ritorno commerciale in termini profitto, a fronte della contestazione mossa dall'Ufficio.*

**Sentenza del 14/01/2020 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - abuso del diritto - art. 10-bis, Legge n. 212/2000 - onere della prova**

**Massima:**

*In tema di abuso del diritto, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, incombe sull'Amministrazione finanziaria il compito di esplicitare, anche nella motivazione dell'atto impositivo, le ragioni per le quali la forma giuridica impiegata (o il complesso delle forme giuridiche) abbia carattere anomalo o inadeguato rispetto all'operazione intrapresa, mentre grava sul contribuente fornire la dimostrazione dell'esistenza di un contenuto economico diverso ed ulteriore rispetto al mero risparmio fiscale (ex multis, Cass. n. 31772/2019).*

**Sentenza del 03/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1**

**Intitolazione:**

**DINIEGO DI RIMBORSO - art 38, D.P.R. n. 602/73 - individuazione del dies a quo**

**Massima:**

*Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass., n. 8739/2013), il termine decadenziale di 48 mesi di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/73 entro cui proporre istanza di rimborso decorre dalla data di effettuazione di ogni singolo versamento.*

**Sentenza del 16/06/2020 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1**

**Intitolazione:**

**ACCERTAMENTO - criterio analitico induttivo - contabilità inattendibile - deducibilità dei costi sostenuti - onere probatorio - incombe sul contribuente - art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. n. 600/73**

**Massima:**

*In presenza di accertamento condotto dall'Ufficio con metodo "analitico-induttivo" e non induttivo "puro", è consentito al contribuente, pur in presenza di contabilità dichiarata inattendibile, fornire la prova dell'esistenza dei costi effettivamente sostenuti ai fini della ricostruzione del reddito d'impresa, nel rispetto del principio di cui all'art. 53, Cost.*



## ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

Sentenza del 26/02/2020 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

**Intitolazione:**

**DOGANE - soggetti passivi - Centro trasmissione dati - bookmaker estero - responsabilità solidale - soggettività**

**Massima:**

*É soggetta all'imposta unica sulla raccolta di scommesse sportive l'attività di colui che, anche per conto terzi, sia pure ubicato all'estero, gestisce concorsi, pronostici o scommesse.*

## FINANZA LOCALE

Sentenza del 13/01/2020 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - IMU - esenzione per l'"abitazione principale" - coniugi - residenza anagrafica in comuni diversi - spettanza - condizioni**

**Massima:**

*Nel caso di coniugi residenti in comuni diversi, l'esenzione IMU prevista dall'art. 13, d.l. n. 201/2011, per l'"abitazione principale", è subordinata alla dimostrazione che alla residenza anagrafica presso quell'immobile indicato come 'abitazione principale' corrisponda anche il dato sostanziale della 'abitudine' della dimora presso quella abitazione non essendo sufficiente la mera affermazione della sussistenza di una insanabile frattura del rapporto coniugale che abbia determinato la residenza anagrafica degli stessi in immobili situati in comuni diversi.*

**Sentenza del 15/01/2020 n. 37 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - IMU - esenzione per l' "abitazione principale" - coniugi - residenza anagrafica in comuni diversi - spettanza - condizioni**

**Massima:**

*Il rischio di elusione della norma che prevede l'esenzione da IMU per l'"abitazione principale" è bilanciato da effettive necessità del trasferimento della residenza anagrafica e della dimora in altro Comune per esigenze lavorative o altre del pari apprezzabili. Conseguentemente, in mancanza di siffatta dimostrazione, è legittimo l'atto impositivo che, ai fini del riconoscimento della agevolazione IMU al ricorrente per la abitazione di sua proprietà, in cui lo stesso dimora e risiede anagraficamente, abbia valutato come ostativa a tanto la circostanza della residenza in altro diverso comune del di lui coniuge - che ha usufruito di analoga agevolazione per l'immobile di sua proprietà, pertanto in aperto contrasto col dettato normativo vigente in materia.*

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - ICI - altri fabbricati - fondazione- immobile - prestazioni sanitarie ed assistenziali - modalità di esercizio -senza pagamento di corrispettivi - esenzione - spettanza**

**Massima:**

*In tema di ICI, conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lett. i, d.lgs. n. 504/92, impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell'esistenza di una convenzione pubblica alla base delle attività. Conseguentemente, nel caso di immobile gestito da una Fondazione, l'esenzione spetta se le prestazioni assistenziali non siano fornite privatisticamente dietro pagamento (come nel caso di una clinica privata), ma siano svolte per rispondere ai bisogni socialmente rilevanti e ad integrazione del servizio pubblico, con reinvestimento degli eventuali utili annui per il miglioramento della medesima struttura.*

**Sentenza del 02/03/2020 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - IMU - abitazione principale - coniugi - residenza anagrafica - comuni diversi - art. 13, c. 2, d.l. n. 201/2011 - esenzione - abitazione principale - nucleo familiare - stesso comune - necessità - esclusione - fruizione - da parte di uno solo dei coniugi - ammissibilità**

**Massima:**

*In base al secondo periodo dell'art. 13, c. 2, d.l. n. 201/2011, la mancata residenza di tutti i componenti il nucleo familiare sotto il medesimo tetto non impedisce la fruizione dell'esenzione IMU per l'"abitazione principale" da parte di uno dei coniugi che risieda altrove, ma la limita ad uno solo degli immobili ove si distribuisce tale nucleo (nella specie, avente ad oggetto la pretesa dell'IMU, avanzata dal comune di Celle Ligure, nei confronti della coniuge ivi residente, a fronte della riscontrata residenza del marito in Savona, la CTR ha ritenuto che, non essendo mai stato dedotto in causa che il marito aveva goduto di un'ulteriore esenzione nel proprio comune di residenza in Savona, circostanza che sarebbe stata impeditiva dell'esenzione nei confronti della coniuge in Celle Ligure, non vi erano motivi per escludere alla coniuge, nel comune di Celle Ligure, in cui risiedeva anagraficamente e dimorava abitualmente, una propria unica esenzione).*

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - IMU - motivazione - processo - integrazione - esclusione - ricorso - presentazione - vizio di motivazione - sanatoria - esclusione**

**Massima:**

*La motivazione dell'avviso di accertamento non è integrabile dall'ente impositore nelle successive proprie difese in giudizio, né il vizio di motivazione dell'atto è sanato per effetto della presentazione del ricorso.*

**Sentenza del 07/05/2020 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - avviso di intimazione - cartelle non impugnate - termine di prescrizione dei crediti tributari dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni**

**Massima:**

*La scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento determina unicamente l'irretrattabilità della pretesa in essa contenuta, senza tuttavia produrre la cd. "conversione" del termine prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass., Ord. n.32077/2019).*

**Sentenza del 04/06/2020 n. 342 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - Imposta sulla pubblicità - avvisi al pubblico all'interno dei locali - esenzione**

**Massima:**

*Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze, sono esenti da imposta, come previsto dall'art. 17, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 507/1993. Nella fattispecie, va esente da imposta la dicitura "POSTAMAT" presso gli uffici postali, non essendo la stessa finalizzata ad alcuna promozione pubblicitaria, quanto piuttosto ad agevolare ed indirizzare il pubblico verso il punto di fruizione del servizio.*

**Sentenza del 17/06/2020 n. 413 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

**Intitolazione:**

**TRIBUTI LOCALI - TARI - riduzione dell'imposta - dichiarazione - obbligo**

**Massima:**

*Come previsto dal Regolamento Comunale di Saremo in materia di TARI (art. 16), costituisce condizione necessaria per l'applicazione della riduzione dell'imposta la presentazione di un'apposita dichiarazione o denuncia da parte del contribuente.*



**Sentenza del 26/06/2020 n. 430 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

**Intitolazione:**

**TRIBUTI LOCALI - IMU - occupazione abusiva dell'immobile - esenzione - spettante**

**Massima:**

*Non è dovuto il pagamento dell'IMU in relazione agli immobili abusivamente occupati, ove il contribuente fornisca la prova delle azioni intraprese nei confronti dell'occupante per rientrare in possesso del bene.*

**Intitolazione:**

**TRIBUTI LOCALI - IMU - immobile inagibile - riduzione dell'imposta - spettante**

**Massima:**

*Al fine di dimostrare lo stato di inagibilità dell'immobile, con conseguente inabitabilità dello stesso, rilevante ai fini del diritto alla riduzione dell'imposta, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.*

**Sentenza del 30/07/2020 n. 490 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - IMU - coniugi con residenza anagrafica in comuni diversi  
- detrazione per abitazione principale - non spetta - art. 12, c.2, D.L. n. 201/2011**

**Massima:**

*In tema di imposta municipale sugli immobili, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali, occorre che il contribuente dimostri che l'abitazione costituisce dimora abituale (ed anche luogo di residenza), non solo propria ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile soltanto in riferimento al medesimo.*

**Sentenza del 21/12/2020 n. 766 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione**

**FINANZA LOCALE - TARSU - denuncia - presentazione - obbligo - omessa od infedele denuncia - violazione - carattere permanente**

**Massima:**

*Il carattere permanente della violazione di omessa od infedele denuncia TARSU discende dalla natura "ultrattiva" di tale denuncia. Ed infatti, la dichiarazione TARSU, a causa della stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto tributario, non deve essere riformata quando, in assenza di variazioni, essa sarebbe identica a quella precedente: da qui il reiterarsi tacitamente anno per anno dell'obbligo di dichiarare i dati corretti.*

**Sentenza del 19/11/2020 n. 489 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2**

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - IMU - immobile privo di rendita catastale - presupposto impositivo - non ricorre**

**Massima:**

*Uno stabilimento balneare non più iscritto a catasto nella categoria D/8 originariamente assegnata, bensì nella categoria F/1 (area urbana) priva di rendita, considerata l'assenza nel caso di specie di costruzioni in muratura o strutture stabilmente infisse al suolo, comporta il venire meno della possibile base di calcolo e determinazione dell'IMU. Difetta pertanto, nel caso di specie, il presupposto impositivo del tributo, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992.*

**Sentenza del 14/12/2020 n. 192 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 1**

**Intitolazione:**

**FINANZA LOCALE - obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento - artt. 7 e 10-bis, c. 8, L. n. 212/2000 - art. 3, c. 1, L. n. 241/1990 - divieto di integrazione postuma della motivazione - sussiste**

**Massima:**

*Conformemente a quanto costantemente ritenuto in giurisprudenza, è precluso all'Amministrazione integrare, nel corso del giudizio, la motivazione riportata nell'atto impugnato. Ciò, in linea generale, nell'ottica del corretto soddisfacimento del diritto di difesa del contribuente e del principio di leale collaborazione che dovrebbe caratterizzare i rapporti tra privato e Amministrazione finanziaria ed, in particolare, in rapporto alle specifiche disposizioni contenute nell'art. 10-bis, c. 8 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, ove, alla violazione dell'obbligo di motivazione consegue la sanzione di nullità, per espressa volontà del legislatore.*

## REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI

**Sentenza del 08/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - atto unico - pluralità di negozi - autonomia negoziale  
- imposta fissa - una per ciascun negozio**

**Massima:**

*Devono applicarsi tante imposte in misura fissa quanti sono i negozi tra loro autonomi contenuti nell'atto notarile oggetto di registrazione (fattispecie relativa ad un rogito nel quale è stata contestualmente stipulata la vendita di due diversi box a diversi acquirenti).*

**Sentenza del 04/06/2020 n. 346 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - abitazione di lusso - calcolo della metratura**

**Massima:**

*In materia di imposta di registro, ipotecarie e catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa I, art. 1, nota II bis, D.P.R. n. 131/86, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del d.m. 2.8.1969, e va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua, una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Cass., Sez. V, n. 861/2014; Sez. VI-5, n. 24469/2015). Tale superficie non è la superficie utile abitabile risultante dall'art. 3, d.m. Lavori Pubblici 10.5.1977, che, effettivamente, deduce dal computo le murature, i pilastri, i tramezzati, etc, ma la superficie utile complessiva; cioè al lordo delle suddette parti (Cass., Sez. V, nn. 8421/2017, 18483/2016, 18480/2016, 101919/2016, 861/2014, 25674/2013; Cass., Sez. VI-5, n. 17470/2019).*

**Sentenza del 25/11/2020 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - avviso di liquidazione - motivazione per relationem - art. 7, L. n. 212/2000**

**Massima:**

*In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, alla stregua di quanto sancito dall'art. 52, comma 2 bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è nullo per difetto di motivazione l'avviso di liquidazione di imposta e irrogazione di sanzioni con il quale l'Agenzia delle Entrate abbia revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa", qualora la motivazione dell'atto faccia riferimento a "controlli d'ufficio effettuati" e "risultanze della documentazione allegata agli atti", di fatto non allegati, né precedentemente noti al contribuente, né riprodotti nell'avviso stesso, atteso che l'obbligo di allegazione, previsto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprometterebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Cass., n. 11623/2017).*



**Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - ipotecarie e catastali - trasferimento immobiliare - valore - rettifica - metodologia comparativa - comparazione con più immobili - necessità - comparazione con un solo immobile - illegittimità**

**Massima:**

*É illegittimo il recupero delle imposte ipotecarie e catastali conseguenti alla rideterminazione del valore di un immobile se la rettifica è stata fondata sulla comparazione del valore di un solo ulteriore e diverso immobile. Ed infatti, la previsione che il metodo comparativo di cui all'art. 51 TUR abbia come sua base una pluralità di trasferimenti di beni aventi "analoghe caratteristiche e condizioni" deriva dalla necessità di ottenere una valutazione attendibile del valore di mercato del bene, di talché, ove unico sia il bene in comparazione la ricostruzione del valore di mercato appare aleatoria, potendo in ogni singola compravendita entrare in gioco le situazioni particolari del venditore ovvero dell'acquirente che possono avere ottenuto prezzi sproporzionati, per eccesso ovvero per difetto, rispetto al valore di mercato.*

**Sentenza del 17/12/2020 n. 755 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**IMPOSTA DI REGISTRO - altro - imposte ipotecarie e castali - box - abitazione  
- vincolo di pertinenzialità - condizioni**

**Massima:**

*Ai fini dell'applicazione delle ipotecarie e catastali, la distanza intercorrente tra un box e l'appartamento a cui il primo è stato considerato pertinenziale può escludere, se rilevante (nella specie di km. 2,47 in auto e di km 1,95 a piedi) l'elemento oggettivo previsto dall'art.817 c.c., in base al quale deve sussistere un rapporto di servizio tra il fabbricato principale e quello accessorio (nella specie la CTR ha ritenuto trattarsi di box che si trovava in prossimità della spiaggia, distante fuori zona rispetto all'abitazione, tanto da renderlo ragionevolmente inutile qualora l'utilizzatore, anziché soggiornare al mare, avesse voluto recarsi presso la propria abitazione).*

## SUCCESSIONE E DONAZIONE

Sentenza del 31/01/2020 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

**Intitolazione:**

**IMPOSTA DONAZIONI E SUCCESSIONI, IPOTECARIA E CATASTALE - neutralità fiscale del trust di scopo e di dotazione - tassazione in misura fissa**

**Massima:**

*Secondo consolidato orientamento di Cassazione, il trasferimento dal settlor al trustee di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, tenuto alla sola amministrazione e custodia in regime di segregazione patrimoniale, in vista del trasferimento finale dei beni medesimi ai beneficiari del trust. Pertanto, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, l'atto istitutivo e di dotazione del trust, è soggetto a tassazione in misura fissa, in quanto fiscalmente neutro e non suscettibile di alcuna anticipazione della futura imposizione proporzionale.*

## IVA

**Sentenza del 15/09/2020 n. 575 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**IVA - diniego di rimborso - dichiarazione IVA omessa - effettività del credito - spettanza del rimborso**

**Massima:**

*L'omessa presentazione della dichiarazione IVA non pregiudica il diritto al rimborso, qualora sia possibile riscontrare l'effettività del credito richiesto tramite l'esame della documentazione contabile: registri IVA e liquidazioni periodiche.*

**Sentenza del 23/09/2020 n. 583 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4**

**Intitolazione:**

**IVA - diniego di rimborso - arricchimento indebito - istanza di rimborso - tempestività - art. 38, D.P.R. n. 602/73 - si applica**

**Massima:**

*L'istanza di rimborso per arricchimento indebito dovuto ad obbligazione tributaria inesistente (accertamento IVA emesso nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese il 21/01/2009 e pertanto estinta) può essere presentata entro 48 mesi dal pagamento, in applicazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/73.*

**Sentenza del 23/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2**

**Intitolazione:**

**IVA - società di nuova costituzione - detraibilità - art. 19, D.P.R. n. 633/1972**

**Massima:**

*In caso di società di nuova costituzione, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti spetta anche in assenza di operazioni attive, sempre che sia relativa ad attività preparatorie e prodromiche, finalizzate cioè alla creazione delle condizioni necessarie affinché l'attività tipica della nuova impresa possa avere inizio.*

## RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI

Sentenza del 13/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 6

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - iscrizione di ipoteca - art. 77, D.P.R. n. 602/73 - misura cautelare e non esecutiva**

**Massima:**

*L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/73 deve essere considerata un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria e non già un atto dell'espropriazione forzata. Essa costituisce pertanto una misura cautelare che può essere adottata dall'Agente della riscossione a seguito del mancato pagamento delle somme intimare con la cartella di pagamento o con l'accertamento esecutivo, nel rispetto delle condizioni indicate dalla norma.*

**Sentenza del 21/01/2020 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - motivazione**

**Massima:**

*Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass., n. 17455/2013), non necessita di specifica motivazione la cartella di pagamento a mezzo della quale l'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di somme già quantificate e dichiarate dal contribuente, scaturendo la pretesa tributaria da una pura e semplice obbligazione di pagamento.*



**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - notifica a persona giuridica - art. 145 c.p.c.**

**Massima:**

*In tema di notifica degli atti ad una persona giuridica mediante consegna ad una persona addetta alla sede, ai sensi dell'art. 145, primo comma, c.p.c., la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che, ai fini della regolarità della notificazione "è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere la notificazione per conto della persona giuridica " (Cass. civ., sez VI, 20 novembre 2017, n. 27420). Ne consegue che, qualora dalla relata di notifica risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, "è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente".*

Sentenza del 19/05/2020 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - irritualità della notifica - sanatoria per raggiungimento dello scopo - si applica - art 156 c.p.c.**

**Massima:**

*La validità di un cartella di pagamento non dipende dalla ritualità della sua notificazione, atteso che essa integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria dell'ente impositore; di conseguenza, le eventuali irregolarità della notifica rilevano solo nelle ipotesi in cui si discuta della validità o dell'impugnabilità di atti successivi, o dell'intervenuta decadenza dell'Amministrazione. Per tali ragioni, l'impugnazione della cartella (circostanza che dimostra che il contribuente ne è comunque venuto a conoscenza) risulta priva di interesse se è esclusivamente finalizzata a far valere la nullità della sua notificazione.*

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - obbligo di motivazione - non sussiste**

**Massima:**

*La cartella di pagamento emessa quale conseguenza di un autonomo atto impositivo non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui la cartella medesima costituisca il primo e unico atto mediante il quale l'ente impositore esprime la pretesa fiscale.*

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - calcolo degli interessi - obbligo di motivazione - non sussiste**

**Massima:**

*Il ricorrente che contesti la natura criptica degli interessi applicati al ritardato pagamento o alla ritardata iscrizione a ruolo, non potrà limitarsi alla contestazione generica, invocando l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., ma dovrà dimostrare che il calcolo in concreto adottato sia diverso ed erroneo rispetto al calcolo che ne sarebbe derivato, applicando correttamente la normativa di riferimento richiamata negli atti impugnati. Solo dopo la dimostrazione circostanziata del ricorrente, spetta all'Amministrazione dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato e, quindi, l'esattezza del calcolo.*

**Sentenza del 16/06/2020 n. 403 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - atto impositivo primario - notifica tramite ufficiale giudiziario - necessita - art. 29, c. 1 lett. a), D.L. n. 78/2010**

**Massima:**

*Gli atti impositivi primari (“avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni”) devono essere notificati tramite ufficiale giudiziario che redige e sottoscrive la relata, in considerazione del fatto che gli stessi acquisiscono efficacia esecutiva appena trascorso il termine utile per la predisposizione del ricorso. Per tale tipologia di atti, la norma di cui all’art. 29, c. 1, lett. a) del D.L. n. 78/2010 non consente la possibilità di notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, prevista invece per gli atti impositivi secondari (atti che contengono l’intimazione ad adempiere al pagamento di importi rideterminati sulla base degli atti impositivi primari citati).*

Sentenza del 19/06/2020 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - ipoteca - avviso di iscrizione - individuazione degli immobili oggetto della misura - necessità - mancanza - invalidità**

**Massima:**

*L'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente per consentirgli di esercitare il diritto all'eventuale impugnazione. Posto che l'eventuale opposizione può fondarsi anche sul rapporto tra l'ammontare del credito ed il valore dei beni sui quali eseguire l'iscrizione, è illegittimo il preavviso di iscrizione in cui non siano stati individuati i beni da sottoporre a garanzia, trattandosi di mancanza che impedisce lo svolgimento del contraddittorio nella fase endoprocedimentale.*

**Sentenza del 26/06/2020 n. 429 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella non impugnata - credito per sanzioni IRPEF - prescrizione quinquennale**

**Massima:**

*Al pari delle imposte IRPEF e addizionali, anche al credito erariale per le correlate sanzioni si applica il termine di prescrizione quinquennale, ove gli effetti della cartella di pagamento si siano consolidati per omessa impugnazione da parte del contribuente.*

**Sentenza del 29/06/2020 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - interessi -  
motivazione - necessita**

**Massima:**

*La richiesta degli interessi non supportata da alcuna spiegazione, ma consistente nella mera enunciazione di un ammontare numerico, non soddisfa l'onere motivazionale della cartella di pagamento, rendendola illegittima e meritevole di annullamento.*

Sentenza del 29/01/2020 n. 47 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - avviso bonario - necessità - condizioni**

**Massima:**

*La comunicazione al contribuente o al sostituto d'imposta dell'esito della liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 (c.d. "avviso bonario") ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Essa è dovuta solo qualora dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero un'imposta o una maggiore imposta. Al contrario, nei casi di imposta correttamente autoliquidata ed esposta, ancorché non pagata, la comunicazione non si rende obbligatoria (cfr. Cass., Ord. n. 2870/2019), ferma restando l'opportunità per il contribuente di beneficiare comunque della riduzione della sanzione ad un terzo, pagando entro trenta giorni dalla notifica della cartella.*

**Sentenza del 12/02/2020 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - notifica a mezzo posta - ammissibile**

**Massima:**

*La tesi per cui la seconda parte dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 non faccia che richiamare l'istituto generale della notifica a mezzo posta (comunque riservata ad ufficiale giudiziario o avvocati) è stata abbandonata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. Trib. N. 25219/17) ed è ormai prassi di notifica esattoriale a mezzo invio diretto di raccomandata A.R. da parte dell'Agente della riscossione.*

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - attestazione di conformità - non richiesta**

**Massima:**

*La cartella di pagamento, in sé stessa, è una riproduzione meccanica del ruolo, unico titolo e documento da considerarsi quale originale. Essa pertanto, non essendo che una mera comunicazione del contenuto essenziale del ruolo, non richiede autenticazione.*



**Sentenza del 19/02/2020 n. 118 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - cartella di pagamento - attestazione di conformità all'originale - non necessita**

**Massima:**

*La cartella di pagamento non è altro che la stampa del ruolo in un unico originale, notificata alla parte (cfr. Cass., n. 12888/2015); di conseguenza, quella allegata al messaggio PEC ricevuto dal contribuente, non essendo una copia foto-riprodotta ma essa stessa l'originale, non necessita di attestazione di conformità.*

Sentenza del 03/06/2020 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - società cancellata dal registro delle imprese - avviso di intimazione emesso nei confronti del socio - art. 2495 c.c. - art. 36, D.P.R. n. 602/73**

**Massima:**

*La responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie delle società di capitale estinte presuppone l'adozione, da parte dell'Ufficio, di un apposito provvedimento impositivo emesso direttamente nei confronti del socio ed avente ad oggetto i presupposti fondanti la responsabilità ex artt. 2495 c.c. e 36 del D.P.R. n. 602/73. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, "il debito della società può ovviamente riversarsi su coloro che hanno amministrato la società (o ne sono stati soci), occorre però un atto che giustifichi questo passaggio. E questo atto, se restiamo nell'ambito tributario in cui l'Amministrazione stessa ha incardinato la controversia, non può che essere un accertamento cioè un motivato provvedimento impositivo in cui si evidenzino le ragioni di questo passaggio: la mera iscrizione a ruolo è sufficiente quando è tenuto al rimborso il contribuente originario (o i suoi eredi diretti), non quando l'obbligazione si trasferisce su altri soggetti in quanto probabili percettori mediati delle somme, o amministratori responsabili delle stesse" (Cass., 14 aprile 2014, n. 8701).*

Sentenza del 10/09/2020 n. 357 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - società di capitali estinta - cartella di pagamento notificata al socio - responsabilità - condizioni e limiti - art. 2495 c.c.**

**Massima:**

*Qualora in base al bilancio finale di liquidazione non risulti alcun riparto di denaro o beni, la cartella di pagamento emessa nei confronti del socio a titolo di coobbligato solidale per debiti pregressi della società deve ritenersi illegittima. L'estensione soggettiva della responsabilità dei debiti tributari di un altro soggetto deve infatti trovare riscontro in una fonte normativa primaria, pena la violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. L'art. 2495 c.c., in particolare, può essere utilmente valorizzato in tal senso, prevedendo specifiche condizioni di attivazione della responsabilità dei soci per le obbligazioni fiscali societarie non assolute, con esclusione di un automatismo ipso iure. Da ciò si evince che l'A.F. che voglia agire nei confronti dell'ex socio è tenuta a dimostrare preventivamente il presupposto di responsabilità di quest'ultimo, ossia che ci sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tali attività sia stata effettivamente riscossa (Cass., n. 7679/2012), non essendo sufficiente evocare la mera possibilità che il frutto della supposta evasione, enunciata e non provata, sia stato spartito extracontabilmente.*

**Sentenza del 24/11/2020 n. 516 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 1**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - crediti erariali - termine di prescrizione - decennale - art. 2946 c.c.**

**Massima:**

*Il termine di prescrizione dei crediti erariali (nella fattispecie IVA) è quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti anni, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. n. 12740 del 26 giugno 2020).*

**Sentenza del 25/11/2020 n. 537 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - società di capitali estinta - inefficacia degli atti impositivi ed esecutivi riscossivi**

**Massima:**

*Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. SS.UU. nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010), la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne comporta l'estinzione, con il conseguente venire meno della capacità e della soggettività. Sul piano tributario, la società estinta non può più essere destinataria di atti impositivi né riscossivi e qualsiasi provvedimento emesso in violazione di tale principio non può che ritenersi giuridicamente inesistente e del tutto privo di effetti (ex multis, Cass., n. 28187/2013).*

**Sentenza del 28/01/2020 n. 33 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1**

**Intitolazione:**

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - riscossione in pendenza di giudizio - intimazione di pagamento - obbligo di motivazione sulle sanzioni - sussiste - art. 7, L. n. 212/2000**

**Massima:**

*Poiché l'intimazione di pagamento costituisce un atto impositivo, anch'essa deve contenere, alla stregua delle indicazioni previste dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, la motivazione con l'indicazione del credito per cui si procede. E' necessario, quindi, che venga offerta compiuta giustificazione delle singole componenti della pretesa erariale, incluso l'ammontare delle sanzioni, corredato, nel caso specifico riguardante la liquidazione degli importi decisi dalla Commissione Tributaria, di tutti gli elementi necessari alla verifica del calcolo effettuato e della correttezza del risultato ottenuto in rapporto alla sentenza.*

## Sentenza del 11/08/2020 n. 90 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 2

### Intitolazione:

**RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - difetto di sottoscrizione del ruolo - irrilevante**

### Massima:

*Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass., n. 27561/2018), l'atto amministrativo non può essere ritenuto invalido solo perché privo di sottoscrizione; ciò, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso. Nel caso particolare del ruolo, non essendo prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di omessa sottoscrizione (art. 12, D.P.R. n. 602/73) ed avendo il ruolo natura vincolata e non discrezionale con piena applicazione del principio generale d'irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 21- octies della Legge n. 241/90, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria - non generica - a carico del contribuente.*

## PROCESSO TRIBUTARIO

Sentenza del 07/01/2020 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - ottemperanza - sentenza di condanna - necessità - sentenza che afferma solo il diritto ad una esenzione - ottemperanza - esclusione**

**Massima:**

*Conformemente alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorso alla procedura di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario è consentito, unicamente, in presenza di una sentenza esecutiva che, decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario, abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire. Conseguentemente, è inammissibile il ricorso all'ottemperanza in relazione ad una pronuncia con cui il Giudice si sia limitato a stabilire il diritto del contribuente all'esenzione decennale dall'ILOR, senza nulla disporre in relazione al rimborso dell'imposta versata.*



**Sentenza del 20/01/2020 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - procedura di reclamo e mediazione - obbligo di allegazione della documentazione di supporto all'istanza - non sussiste**

**Massima:**

*Nessuna disposizione prevede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso giurisdizionale, che i documenti che lo corredano, depositati alla segreteria della commissione tributaria, siano allegati anche all'istanza di reclamo presentata all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 17 bis d.lgs. n. 546/92, nella versione vigente ratione temporis (cfr. Cass. Ord. n. 23523/2019).*

**Sentenza del 20/01/2020 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - omessa allegazione della documentazione di supporto all'istanza di reclamo - inammissibilità del ricorso - non sussiste - art. 17 - bis, D.Lgs. n. 546/92 - richiamo all'art.22**

**Massima:**

*Nessuna disposizione prevede che la mancata allegazione della documentazione di supporto all'istanza di reclamo produca l'inammissibilità del ricorso, ove, secondo quanto prescritto dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 (nella formulazione vigente ratione temporis ante riforma introdotta dal D.Lgs. n. 156/2015), il ricorrente abbia provveduto al deposito dei documenti suddetti in sede di costituzione in giudizio, nel rispetto del richiamato art. 22, D.Lgs. n. 546/92 (Cass., Ord. n.23523/2019).*

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - diniego di rimborso - diniego di autotutela - impugnabilità - condizioni**

**Massima:**

*Il presupposto dell'autotutela è costituito da un contemperamento tra l'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici; di conseguenza, entrare nel merito della spettanza di un rimborso negato, oltre ad andare contro i principi sopra indicati, significherebbe pronunciarsi nuovamente sul contenuto di un provvedimento i cui effetti, in ipotesi di mancata impugnazione come nel caso specifico, si sono definitivamente consolidati. In altri termini, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del Giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.*

Sentenza del 25/02/2020 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 4

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - atto introduttivo del giudizio - ricorso - atti impugnabili - comunicazione di sopralluogo - aggiornamento risultanze catastali - pretesa impositiva compiuta - esclusione -impugnabilità - esclusione**

**Massima:**

*L'avviso per l'espletamento di un sopralluogo ai fini della classificazione dei terreni, inviato dall'Agenzia del Territorio, non è atto impugnabile ai sensi dell'art.19, d.lgs. n. 546/92, trattandosi di semplice comunicazione procedurale, nell'ambito dell'aggiornamento d'ufficio delle mutazioni relative agli immobili aventi rilevanza catastale, che non contiene alcun provvedimento definitivo di tassazione (nella specie, si trattava di comunicazione con cui si informava il contribuente che le risultanze catastali degli immobili di cui era titolare non erano conformi allo stato di fatto).*

**Sentenza del 07/05/2020 n. 332 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - altro - appello - motivi - specificità - necessità - genericità - conseguenza - inammissibilità**

**Massima:**

*Scopo della previsione dell'art. 53, c. 1, D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui prevede la specificità dei motivi di appello, è quello di assicurare un riesame della fattispecie ma in riferimento a punti ben delineati, non potendo, quindi, il proponente limitarsi a chiedere al giudice di appello di vagliare tutto in modo indistinto, ma dovendo indicare delle specifiche censure legate ai passaggi logico giuridici oppure alle motivazioni della sentenza impugnata (fattispecie in cui la CTR ha dichiarato inammissibile l'appello con cui il contribuente si è limitato a richiamare le difese sviluppate nel giudizio di primo grado senza in alcun modo contestare le argomentazioni svolte dalla CTP).*

**Sentenza del 19/05/2020 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - rimessione in termini - presupposti - art. 153 c.p.c.**

**Massima:**

*Ai fini di dimostrare la sussistenza dei presupposti per beneficiare della richiesta di rimessione in termini di cui all'art. 153 c.p.c. in rapporto ai termini d'impugnazione, non è necessario per il ricorrente provare di essere affetto da una patologia determinante uno stato di incapacità assoluta di intendere e di volere, essendo sufficiente documentare la concomitanza temporale della causa impeditiva con il verificarsi della decadenza ed il rapporto di causalità.*

Sentenza del 16/06/2020 n. 400 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

**Intitolazione:**

**PROCESSO - sentenza penale di assoluzione - giudizio tributario - doppio binario - apprezzamento del quadro indiziario da parte del giudice**

**Massima:**

*Conformemente a consolidato orientamento giurisprudenziale di Cassazione, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi in materia di contenzioso tributario alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi sui quali è fondato l'accertamento. Ciò in applicazione dei limiti in materia di prova previsti dall'art. 7, c. 4 del D.Lgs. n. 546/92 e dal possibile utilizzo di presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare un'eventuale pronuncia di condanna penale (cfr., Cass., n. 5546/2019). Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, può essere ritenuto responsabile fiscalmente, qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati fino a prova contraria nel giudizio tributario.*

**Sentenza del 17/06/2020 n. 408 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - vizio di ultra petizione - art. 112 c.p.c.**

**Massima:**

*Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - stabilito dall'art. 112 c.p.c. - obbliga il giudice a pronunciare "su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa"; di conseguenza, il giudice tributario, per la delimitazione della materia del contendere, deve fare riferimento ai motivi ed al petitum del ricorso, correlati alla motivazione e al dispositivo dell'atto impugnato. I predetti motivi (dell'opposizione al provvedimento impositivo), si configurano come "causae petendi" della domanda di annullamento, per cui incorre in vizio di extra o ultra petizione il giudice che fonda la decisione su motivi non dedotti (Cass., n. 19337/2011).*



**Sentenza del 17/11/2020 n. 680 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - interpretazione della sentenza - criterio**

**Massima:**

*La portata precettiva di una sentenza va infatti individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione così che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, per l'effetto, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (Cass., sentenze nn. 360/2005, 1323/2004, 10409/2000, 5666/2000, 567/2000, 15585/2007).*

**Sentenza del 17/12/2020 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - giudicato esterno - applicabilità - condizioni**

**Massima:**

*In tema di efficacia del giudicato esterno per diversi anni di imposta che "la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità (fattispecie relativa alla detraibilità dell'IVA su spese di ristrutturazione di un immobile).*

**Sentenza del 21/09/2020 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 3**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - impugnazione dell'estratto di ruolo per omessa notifica degli atti presupposti - profili processuali**

**Massima:**

*Ove il contribuente impugni l'estratto di ruolo eccependo il vizio di omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento indicate, è precluso al giudice tributario l'esame degli ulteriori vizi dedotti qualora l'Agente della Riscossione fornisca la prova della regolare avvenuta notifica delle cartelle medesime, con conseguente consolidamento dei relativi effetti.*

Sentenza del 29/09/2020 n. 419 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 2

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - ricorso avverso l'estratto di ruolo - ammissibilità - profili processuali**

**Massima:**

*Il ricorso formalmente proposto avverso l'estratto di ruolo ma sostanzialmente avverso l'atto impositivo o avverso l'atto di riscossione non può che essere dichiarato inammissibile qualora, a fronte della eseguita e comprovata notifica, la cartelle riportate siano divenute definitive per omessa tempestiva impugnazione (cfr. Cass., SS.UU. n. 23397/2016).*

**Sentenza del 21/10/2020 n. 463 - Comm. Trib. Prov. Genova Sezione 4**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - avviso di presa in carico - autonoma impugnabilità  
- sussiste - art. 19, D.Lgs. n. 546/92**

**Massima:**

*L'avviso di presa in carico, con cui l'agente della riscossione sollecita il pagamento dell'importo affidatogli dall'ente impositore, prospettando la necessità di azioni di recupero coattivo, veicolando una specifica pretesa tributaria, deve ritenersi impugnabile davanti al giudice tributario, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.*

**Sentenza del 02/01/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 1**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - fallimento - impugnazione - legittimazione processuale**

**Massima:**

*Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, al soggetto fallito può eccezionalmente riconoscersi la legittimazione processuale nel processo tributario soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti alla procedura fallimentare (Cass., Sez. n. 1, Ord. n. 12854 del 23/05/2018).*

**Sentenza del 01/10/2020 n. 163 - Comm. Trib. Prov. Imperia Sezione 2**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - società di persone - legittimazione all'impugnazione del socio accomandante - sussiste**

**Massima:**

*In tema di contenzioso tributario, il socio accomandante, quale contribuente e, dunque, soggetto passivo del rapporto tributario, esposto alla definitività dell'atto impositivo, è legittimato ad impugnare anche l'avviso di accertamento societario inerente a crediti IVA ed IRAP della società, oltre che quello riguardante il proprio reddito da partecipazione (Cass. Civ., Sez. V, Ord. n. 28079 del 24 novembre 2017; Ord. n. 15748 del 28 luglio 2016; Sent. n. 27337 del 23 dicembre 2014).*

**Sentenza del 11/09/2020 n. 94 - Comm. Trib. Prov. La Spezia Sezione 1**

**Intitolazione:**

**PROCESSO TRIBUTARIO - impugnazione della cartella di pagamento non validamente notificata - conoscenza tramite estratto di ruolo - ammissibile**

**Massima:**

*Come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19704/2015, è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo. Nel giudizio così incardinato, è onere dell'Agente per la Riscossione provare documentalmente l'avvenuta notifica della cartella.*



## CONDONI E SANATORIE

Sentenza del 03/02/2020 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

**Intitolazione:**

**COLLABORAZIONE VOLONTARIA - disponibilità finanziarie all'estero - D.L. n. 167/1990 - pagamento intempestivo - perfezionamento - esclusione**

**Massima:**

*Costituisce capo saldo dell'ordinamento tributario il principio secondo cui le norme che riconoscono agevolazioni o benefici fiscali in deroga all'ordinario regime d'imposizione sono norme ad interpretazione rigida ed anelastica, in quanto rigorosamente legata al dato letterale (Cass. SS.UU., Ord. n. 11373/2015). Pertanto, nel caso di specie, non risulta possibile invocare l'applicazione retroattiva delle norme relative alla cd. Voluntary Disclosure bis di cui al D.L. n. 193/2016 alla procedura di collaborazione volontaria, disciplinata dal D.L. n. 167/1990.*

## CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO

Sentenza del 04/06/2020 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1

**Intitolazione:**

**CONTRIBUTO UNIFICATO - invito al pagamento - impugnabilità - termine - decorrenza - notifica dell'"invito" - esclusione - decorrenza - dal successivo "provvedimento di riscontro a istanza di riesame" - ammissibilità**

**Massima:**

*E' illegittimo l'atto con cui la Segreteria del TAR Liguria pretende il pagamento di un contributo unificato sul rilievo che il versamento avrebbe dovuto essere effettuato con modalità telematiche, utilizzando l'apposito modello F24, allorquando il ricorrente aveva provveduto al suo pagamento, nel corretto importo, mediante valore bollato/Lottomatica(nella specie, facendo propria la conclusione della CTP, la CTR ha ravvisato l'illegittimità dell'atto nel fatto che la Segreteria resistente non aveva dimostrato con quali modalità fosse stata data agli utenti del servizio giustizia amministrativa la comunicazione dell'arvenuta implementazione del servizio telematico con conseguente cessazione delle vecchie modalità di pagamento. Inoltre, al momento del deposito del fascicolo la segreteria aveva necessariamente avuto modo di verificare le modalità di pagamento utilizzate potendo immediatamente far constatare l'irregolarità, con la conseguenza che la mancata tempestiva segnalazione di qualsivoglia errore al difensore aveva ingenerato nel ricorrente un affidamento incolpevole sulla correttezza dell'adempimento fiscale).*

**Intitolazione:**

**CONTRIBUTO UNIFICATO - invito al pagamento - TAR Liguria - contributo unificato - pagamento mediante valore bollato - ritenuto invalido - richiesto nuovo pagamento mediante modalità telematiche - invito al pagamento - illegittimità**

**Massima:**

*Nel caso in cui il contribuente, ricevuto un invito al pagamento del CUT, presenti all'Ufficio istanza di riesame in autotutela, deve ritenersi che il termine per impugnare l'invito decorra non dalla sua notifica ma dalla notifica del successivo negativo "provvedimento di riscontro a istanza di riesame". A tale conclusione deve pervenirsi se, essendo mancata in giudizio la produzione dell'impugnato invito al pagamento, sia comunque possibile ritenere che il successivo "provvedimento di riesame" non abbia avuto natura meramente confermativa del primo ma abbia comportato una nuova ponderazione di interessi (con conseguente sostituzione del provvedimento confermato).*

**Intitolazione:**

**CONTRIBUTO UNIFICATO - determinazione del tributo - calcolo in rapporto a ciascun atto impugnato - irrogazione sanzione per insufficiente versamento - notifica del provvedimento presso il domicilio eletto nel giudizio - idonea motivazione - sussiste**

**Massima:**

*Nel caso di ricorso cumulativo, il contributo dovuto va rapportato separatamente al valore di ciascun atto impugnato e non alla somma dei valori degli atti opposti.*

*É validamente notificato il provvedimento di irrogazione della sanzione per insufficiente versamento inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal ricorrente quale domicilio eletto nel giudizio.*

*Integra il requisito della motivazione dell'atto irrogativo il rinvio alla irregolarità riscontrata e alle disposizioni normative violate già contenute nell'invito al pagamento che lo ha preceduto.*

## VARIE

**Sentenza del 15/01/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**VARIE - tributi consortili - consorzio di bonifica - obbligo di contribuzione - proprietà di immobile situato nel comprensorio di bonifica - condizione**

**Massima:**

*Alla luce dell'art. 860 c.c., è possibile affermare che requisito necessario e sufficiente affinché sorga l'obbligo contributivo sono la proprietà di un immobile sito nel Comprensorio di bonifica. E' evidente, che la delimitazione del perimetro di contribuenza, è attività ulteriore rispetto a quella di classificazione dei comprensori di bonifica, strumentale a determinare la presunzione di beneficio e la conseguente inversione dell'onere della prova a carico del Consorzio.*

**Intitolazione:**

**VARIE - tributi consortili - Consorzio di bonifica - atto di riscossione - riferimento a piano di classifica - onere di contestazione - necessità**

**Massima:**

*In tema di contributi consortili, allorché l'atto per la riscossione dei contributi medesimi sia motivato con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il debito contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto.*

**Intitolazione:**

**VARIE - tributi consortili - Consorzio di bonifica - atto di riscossione - interventi effettuati - dimostrazione - esclusione**

**Massima:**

*L'esatta indicazione dell'ubicazione degli immobili nella cartografia allegata al perimetro di contribuzione e l'esistenza del piano di classifica, valgono ad esonerare il Consorzio da ogni ulteriore prova in merito al carattere diretto e specifico del beneficio cui è connesso il contributo, ben potendo tale carattere essere connesso alla prevenzione di eventi dovuti alla inadeguata manutenzione delle opere di bonifica realizzate oltre che all'omessa realizzazione delle stesse. Va quindi condiviso, al proposito, l'assunto del consorzio circa la generalità del beneficio, rappresentato dalla sicurezza abitativa e dai collegamenti stradali, inevitabilmente connessi alla stabilizzazione idrogeologica del territorio.*

**Sentenza del 17/06/2020 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 2**

**Intitolazione:**

**VARIE - violazioni tributarie - annullabilità delle sanzioni - condizioni - comportamento fraudolento del consulente - comportamento diligente del contribuente - necessitano entrambe**

**Massima:**

*Il contribuente che invoca l'annullamento delle sanzioni tributarie irrogate a seguito di violazioni ed omissioni riconducibili alla condotta del consulente deve dimostrare tanto il comportamento fraudolento di quest'ultimo, quanto di avere diligentemente vigilato sull'esecuzione del relativo incarico, risultando a tal fine insufficiente la mera proposizione di una denuncia penale (Cass., Ord. n. 19422/2018).*

Sentenza del 26/06/2020 n. 431 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3

**Intitolazione:**

**VIOLAZIONI TRIBUTARIE - ravvedimento operoso - errori di conteggio - perfezionamento - sanzioni - principio di proporzionalità - applicazione**

**Massima:**

*Secondo la più recente dottrina e giurisprudenza, nonché in senso conforme agli stessi documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate, il perfezionamento del ravvedimento operoso avviene anche in caso di errore nel computo degli importi dovuti. Pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità, è dovuta l'ulteriore sanzione del 30% sulle sanzioni non precedentemente versate in sede di ravvedimento.*

**Sentenza del 30/07/2020 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 1**

**Intitolazione:**

**VARIE - tributi consortili - consorzio di bonifica - vantaggio ricevuto - onere della prova**

**Massima:**

*Non spetta all'ente impositore provare il vantaggio tratto dall'immobile di proprietà del contribuente dalle opere di bonifica realizzate dal consorzio, gravando, al contrario, sul contribuente medesimo l'onere di provare l'assenza di utilità.*

**Sentenza del 26/08/2020 n. 567 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria Sezione 3**

**Intitolazione:**

**VIOLAZIONI TRIBUTARIE - sanzioni - sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma - art. 6, c. 2, D. Lgs. n. 472/97 - causa di non punibilità**

**Massima:**

*In assenza di consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ricorrono obiettive condizioni d'incertezza in ordine alla riconducibilità al novero delle operazioni permutative di cui all'art. 11, c. 1 del D.P.R. n. 633/72 dell'accordo con cui il conduttore esegue a sue spese lavori di ristrutturazione dell'immobile a fronte di una riduzione del canone. Si applica pertanto l'esimente di cui all'art. 6, c.2 del D. Lgs. n. 472/97 ai fini delle sanzioni.*



**Sentenza del 16/06/2020 n. 63 - Comm. Trib. Prov. Savona Sezione 2**

**Intitolazione:**

**VIOLAZIONI TRIBUTARIE - sanzioni - mancato pagamento dell'ultima rata - criterio di proporzionalità - D. Lgs. n. 158/2015**

**Massima:**

*In caso di pagamento rateale, la sanzione comminata per il mancato versamento dell'ultima rata deve essere commisurata all'effettivo danno subito dall'erario ed all'entità soggettiva ed oggettiva della violazione, secondo la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 22 dicembre 2015. Conseguentemente, la sanzione (in misura del 30%) va rapportata alla sola quota del tributo non versato e non all'intero ammontare originariamente ammesso a rateazione.*